

CAMERA DEI DEPUTATI N. 939

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGALLI, GENNAI TONIETTI ERISIA, MIGLIORI, RIPAMONTI, BERTÈ,
CALVI, ORIGLIA, DOSI, MARTINELLI, ALESSANDRINI, FERRARI GIOVANNI,
VICENTINI, TROISI, CURTI AURELIO, CASTELLI, BELOTTI, BERSANI**

Presentata il 13 marzo 1959

Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei principi più facili a enunciare in tema di pubblica Amministrazione è che le norme relative debbono ispirarsi a criteri pratici e non solo teorici. Debbono essere cioè agevolmente applicabili e debbono rendere conseguibili con facilità gli scopi perseguiti.

La verità sempre valida contenuta in tale principio è poi inoppugnabile quando si tratti di norme fiscali, le quali dovrebbero essere rivolte anzitutto a concretare la massima differenza possibile fra il gettito del tributo cui si riferiscono e il relativo costo di applicazione.

È evidente che tutte le disposizioni di legge, le quali appesantiscono inutilmente quest'ultimo sono contrarie non solo ai postulati della scienza finanziaria, ma anche al senso comune, nè vale, in loro difesa, cercare giustificazioni nella necessità di unificare la norma, come conseguenza del fatto che la legge non può considerare partitamente tutti i casi che si verificano nella realtà e le loro infinite sottospecie.

È doveroso riconoscere che questo argomento non ha forse in nessun altro Paese basi così solide come nel nostro, che ha aspetti molto vari per distribuzione econo-

mica, geografica e per tradizioni; il constatare ciò non implica, se non apparentemente, la sua accettazione. Infatti vale meglio che le norme, in ispecie quelle concernenti gli Enti autarchici territoriali, lascino a questi una certa libertà di attuazione — in particolare modo quando esista come da noi un valido controllo dell'autorità tutoria — nel quadro delle situazioni e delle usanze locali, invece che stabilire dei principi logici, validi e attuabilissimi per l'Amministrazione A, illogici e antieconomici, quindi inattuabili, per l'Amministrazione B.

È questo il caso di quanto è disposto dall'articolo 269 del testo unico sulla finanza locale il quale recita testualmente al primo comma: « La tassa è dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia; con che è stabilito senza nessuna possibilità di equivoco, che soggetto passivo del tributo è il conduttore.

Ora se la cosa non può dare inconvenienti nei comuni che hanno scarso numero di abitanti, oppure dove il metodo di inscri-

zione disposto dal citato articolo di legge è per lunga tradizione applicato, per cui le maggiori spese inerenti sono per così dire abitudinarie e di poco rilievo, non può invece effettuarsi, senza scapito della logica e dell'economia, in quei comuni che, in precedenza, per lunga e, fino a non molto tempo fa, autorizzata abitudine, hanno applicato il tributo in questione ai proprietari di casa con diritto di rivalsa verso i loro inquilini.

In questi comuni l'obbedienza al disposto di legge, rispetto al quale la giurisprudenza successiva non concede deroga alcuna, comporta un onere così grande da far sì che il servizio venga esercitato in perdita, diversamente dovendosi applicare intollerabili tariffe, la qual cosa svuoterebbe di ogni significato il principio della gestione in pareggio recentemente affermato nel progetto di legge, che riguarda appunto la riforma della finanza locale.

L'esperienza e i dati naturali della popolazione insegnano che in una città, la quale conti per esempio oltre un milione di abitanti, intorno a venticinquemila sono i proprietari di casa, mentre le utenze per titoli vari (abitazioni, studi, uffici, esercizi, ecc.) sono oltre settecentomila, onde è evidente l'onere che l'obbedienza al sopradetto disposto di legge comporta per l'Amministrazione comunale.

E non solo per le Amministrazioni, le quali dovrebbero spendere per la maggior parte delle pratiche più di quanto, o intorno

a quanto, esse ricavano attualmente per il servizio, ma l'onere inutile esiste anche per le civiche esattorie, cui l'esiguo ammontare dell'aggio per ogni iscrizione non compensa nemmeno le spese di stampa e recapito della cartella, e vi è anche per lo stesso contribuente il quale dovrebbe spendere, in base a una ipotesi estrema, ma non assurda, per recarsi a pagare le sei rate, nelle quali il suo impegno è suddiviso, più di quanto non debba per il tributo in questione.

D'altra parte il disposto di legge suaccennato sembra non solo criticabile sul piano pratico, ma anche su quello teorico, quando, come avviene per esempio a Milano e in tante altre città d'Italia, le immondizie vengano per tradizione costruttiva convogliate in un unico locale mediante canne di caduta; per la qual cosa si configurerebbe che il servizio non viene più reso all'inquilino ma allo stabile.

Tale caratteristica è del resto già stata riconosciuta per la fognatura il cui contributo è, per legge, dovuto dal proprietario dell'edificio.

Ciò detto per confermare *ad abundantiam* il buon fondamento della proposta di legge che si ha l'onore di presentare all'approvazione del Parlamento, si precisa che essa, nel suo articolo unico, tende solamente a lasciare libere le Amministrazioni comunali di scegliere la via economicamente più adatta all'applicazione del tributo. Ciò renderà anche possibile, in diversi comuni, l'alleggerimento delle tariffe relative al servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 269 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

« È tuttavia consentito ai comuni, quando la particolare situazione edilizia locale ne dimostri la necessità, di applicare il tributo a carico del proprietario dei locali, salvo rivalsa nei confronti dell'occupante o conduttore.

« L'istituzione della tassa a carico del proprietario deve essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata ».